



**AGENS**

Agenzia federale dei Trasporti e Servizi

Roma, 9 febbraio 2016

Alle Aziende TPL

**Informativa n. 01/16**

L o r o   S e d i

OGGETTO: Durata massima del periodo di prova - Cass. n. 21874 del 27 ottobre 2015.

Portiamo alla Vostra attenzione la sentenza n. 21874 del 27 ottobre 2015 (in allegato) con la quale la Corte di Cassazione ha confermato un precedente orientamento secondo cui le deroghe "in pejus" previste dalla contrattazione collettiva in tema di durata del periodo di prova risultano incompatibili con l'art. 4 del R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825, disposizione da ritenersi tuttora vigente (si vedano al riguardo le sentenze n. 24282/2008 e n. 3625/1975).

In particolare, la Suprema Corte, con specifico riguardo alla durata massima della prova per gli impiegati non direttivi, ha dichiarato l'incompatibilità della previsione contenuta nel Ccnl metalmeccanici (con la quale, detto periodo, è stato prolungato rispetto ai tre mesi massimi di legge) con il citato R.d.l..

Tale orientamento pone certamente dubbi in merito alla tenuta giuridica della previsione di cui all'art. 18 dell'Accordo nazionale Autoferrotranvieri sottoscritto da ASSTRA ed ANAV il 28 novembre 2015, nella parte in cui, nel derogare all'art. 13, secondo capoverso, lettere a) e b) dell'Allegato A al Regio Decreto n. 148/1931, fissa la durata del periodo di prova a sei mesi.

Ed invero, nel compiere tale operazione di delegificazione, le Parti Sociali avrebbero dovuto tenere conto di quanto disposto in materia dall'art. 4 del citato R.d.l. del 1924 che, in quanto norma di legge, prevarrebbe sulle disposizioni contrattuali.

Sul punto soccorre nuovamente la sentenza in esame nella parte in cui, con riguardo al Ccnl per gli impiegati dipendenti da imprese edili (peraltro esteso erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032) richiama la summenzionata sentenza n. 3625/1975 che ha ritenuto incompatibile con il disposto di cui all'art. 4 del R.d.l. n. 1825/1924 l'art. 6 del Ccnl laddove fissava in quattro mesi la durata massima della prova.

Pertanto, in ragione di quanto sopra, si consiglia, in caso di assunzione di impiegati non direttivi, di voler considerare, quale termine massimo del periodo di prova quello di tre mesi previsto dalla vigente normativa di legge.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE TPL

(Livio Ravera)

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005